

Codice A1406C

D.D. 12 luglio 2023, n. 1475

Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI). Presa d'atto dei pareri di giugno 2023.



ATTO DD 1475/A1406C/2023

DEL 12/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI). Presa d'atto dei pareri di giugno 2023.

Visto l'”Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 - triennio 2016-2018”, sancito in data 31 marzo 2020 rep. 49 e s.m.i. (ACN vigente).

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell’8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede della Direzione Sanità e Welfare, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN vigente;

Atteso che con la DD n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l’organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Preso atto che nella seduta del 13 giugno 2023, il Comitato regionale SAI ha espresso i pareri (agli atti del Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) in esito alle richieste pervenute da professionisti sanitari, Comitato Zonale di Torino, e dallo stesso Comitato paritetico regionale SAI;

Si ritiene opportuno ora procedere alla presa d’atto dei pareri di cui trattasi, così come da Allegati 1, 2, 3 e 4) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento amministrativo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 502/1992;
- ACN SAI 31.03.2020 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022;
- D.G.R. n.15-5326 dell'8 luglio 2022;
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022;

determina

- Di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, dei pareri espressi dal Comitato regionale di cui all'art. 17 del vigente ACN, nella seduta del 13 giugno 2023, così come da Allegati 1, 2,3 e 4 parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

- Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_1.pdf
2. ALLEGATO_2.pdf
3. ALLEGATO_3.pdf
4. ALLEGATO_4.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

1. Professionisti sanitari psicologi/psicoterapeuti. Presentazione delle slides - corrette - utilizzate per il progetto di standardizzazione delle particolari capacita' professionali richiedibili ai sensi dell'art. 20, comma 5, A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i.

DATA Documento: 6.4.2023

Il Comitato approva la procedura predisposta dal Comitato zonale di Torino che la invierà a tutte le Aziende Sanitarie Regionali, stante la competenza regionale attribuita al medesimo.

Allegato 2

2. Comunicazione del Comitato zonale di Torino sulle procedure di funzionamento delle Commissioni Tecniche Aziendali. Documento: 6.4.2023

Il Comitato Zonale dell'ASL Città di Torino comunica che, in osservanza dell'ACN 31.3.2020, art. 20, comma 5, che demanda al Comitato Zonale la definizione delle procedure e del funzionamento della Commissione Tecnica Aziendale e l'individuazione del componente con funzioni di Presidente, ha deliberato di continuare a seguire le procedure definite nelle linee di indirizzo trasmesse alle Aziende dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità - Settore Sistemi Organizzative e Risorse Umane del SSR prot. N. 14903 del 6.7.2016.

Il Comitato prende atto e raccomanda di continuare a seguire le procedure già in essere che si allegano pro memoria fino ad eventuale nuova determinazione dei Comitati Zonali che dovrà essere comunque comunicata al Comitato Regionale..



**REGIONE
PIEMONTE**
Direzione Sanità
Settore Sistemi Organizzativi e Risorse
Umane del SSR

PROT. ...
60823
Tit. E. C. ... 02

Data 6/7/2016

Prot. 44903 / A1406A
Cl. 14.100.010, 20/2014C / A1406A

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL./AA.SS.OO.

Ai Presidenti
Comitati Zonali
Specialistica Ambulatoriale

Loro Sedi

Oggetto: Linee di indirizzo applicativo A.C.N. del 17.12.2015 art. 18, commi 1,2,3 e 5.
Art. 37, comma 5, lettere a) e b) e Norma transitoria n.2.

Il Comitato Regionale S.A.I. - medici specialisti ambulatoriali convenzionati SSN, veterinari e professionisti (biologi, chimici e psicologi) - nella seduta del 26.5.2016, ha approvato le seguenti Linee di indirizzo applicative, in merito alle Procedure di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e comma 5 e all'art. 37, comma 5, lettere a) e b) e Norma transitoria n.2, vigente ACN, al fine di darne uniformità applicativa su tutto il territorio regionale.

Pubblicazione degli Incarichi (art. 18, commi 1, 2, 3)

[... omissis ...]

Arrivo: AOO A1400A, N. Prot. 00020073 del 07/04/2023



[Commissis.]

Composizione Commissione Tecnica Aziendale (art. 18, comma 5)

la Commissione Tecnica Aziendale di norma è composta:

- da due Specialisti/Professionisti operanti ai sensi dell'A.C.N. nella medesima branca/area professionale, individuati dal Comitato Zonale;
- da uno specialista/professionista operante nella medesima branca/area professionale, individuato dall'Azienda che pubblica il turno tra i propri dipendenti o convenzionati interni, che ne assume la Presidenza.

I lavori della Commissione Tecnica Aziendale - di norma - si svolgono presso la sede del Comitato Zonale. Eventuali prove pratiche potranno essere svolte presso l'Azienda richiedente la pubblicazione.

La Segreteria del Comitato Zonale comunica all'Azienda, per il provvedimento di nomina della Commissione, i componenti dallo stesso designati, con l'indicazione del Presidente e della data di convocazione e delle procedure decise.

Procedure Funzionamento Commissione Tecnica Aziendale

Il Presidente del Comitato o suo delegato svolge, supportato per gli adempimenti amministrativi dal Segretario o dal funzionario delegato del Comitato Zonale, i compiti di garanzia, previsti dall'art. 10 dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR, di cui alla D.G.R. n. 37-429 del 18/12/2006).

- ai sensi del vigente Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) la valutazione dell'idoneità dei candidati è determinata dall'esame del curriculum professionale, da un colloquio specifico e da una eventuale prova teorica pratica; il giudizio di idoneità deve essere espresso a maggioranza;
- la Commissione è chiamata ad esprimere unicamente un giudizio di idoneità/non idoneità, senza attribuzioni di punteggi rispetto al possesso della capacità richieste nella pubblicazione, in quanto l'ordine di priorità è già previsto dall'art. 19 dell'A.C.N.;
- la Commissione, prima di procedere alla valutazione dei Curricula, concorda collegialmente gli argomenti del colloquio mirati alle capacità professionali richieste dalla



pubblicazione e i punti nodali che i candidati dovranno sviluppare, indicati nel prospetto allegato a fare parte integrante del verbale della riunione, decidendo sull'eventuale necessità di una prova pratica aggiuntiva da effettuare anche presso l'Azienda che ha pubblicato il turno;

- la valutazione oggettiva del Curriculum da parte della commissione viene esplicitata evidenziando sull'apposita scheda individuale del candidato, la presenza, assenza o non determinabilità dei singoli requisiti, componenti la pubblicazione;
- il colloquio dovrà vertere sugli argomenti individuati dalla commissione per esplorare il possesso delle capacità professionali richieste dalla pubblicazione e sulla eventuale richiesta di chiarimenti rispetto a quanto dichiarato nel Curriculum;
- la presenza o assenza dei singoli requisiti è espressa dalla commissione sulla base della valutazione complessiva del curriculum, del colloquio e dell'eventuale prova teorico-pratica. Qualora la pubblicazione contenga più requisiti, l'idoneità è determinata dalla presenza di tutti i requisiti.

art. 37, comma 5, lettere a) e b) e Norma transitoria n. 2, vigente ACN.
Nuovo Procedimento Disciplinare

[.. omissis ..]

Cstinti saluti.

Corso Regina
Margherita 153 bis
10122 - Torino
Tel. 011.432.2139
Fax. 011.432.3005

Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio BACCON

Arrivo: AOO A1400A, N. Prot. 00020073 del 07/04/2023

Allegato 3

3. Quesito – ASL Città di Torino – Specializzazione in neuropsicologia e iscrizione in graduatoria branca di Psicoterapia

Data quesito: 12.05.2023

Il Comitato Zonale dell'ASL Città di Torino ha fatto pervenire – per conoscenza – a questo Comitato Regionale segnalazione, avanzata da alcuni psicologi specializzati in Neuropsicologia, circa la mancanza della suindicata specializzazione quale titolo abilitante per l'inserimento nella graduatoria di Psicoterapeuti nell'ACN vigente.

La nota è altresì inviata - per conoscenza - all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, che li avrebbe già iscritti nell'elenco degli psicologi abilitati alla Psicoterapia.

Detta nota è inviata per competenza alle OO.SS. firmatarie dell'ACN SAI e alla SISAC.

Questo Comitato osserva che – come più volte rilevato – la competenza all'invio dei quesiti inerenti l'ACN alla SISAC è della Regione e a questa le Aziende sanitarie devono direttamente riferirsi, come peraltro è espressamente riportato sul sito internet della stessa SISAC, sezione FAQ, che testualmente si riporta:

*“In questa sezione sono riportate le risposte ai quesiti avanzati dalle Regioni o dalle OO.SS. rappresentative e firmatarie degli ACN alla SISAC al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d. lgs 165/2001, assistenza sulla uniforme e corretta applicazione degli Accordi Collettivi, attraverso indicazioni e pareri di carattere generale validi per tutte le amministrazioni. **Si fa presente che tale assistenza è fornita da questa Struttura alle sole Regioni o alle OO.SS. nazionali firmatarie degli ACN che provvedono ad avanzare richieste scritte con formulazione di quesiti specifici, mentre le aziende sanitarie dovranno rappresentare le loro istanze di chiarimento agli uffici regionali competenti.** In ogni caso le amministrazioni regionali ed aziendali, in virtù del principio di autonomia e responsabilità, nel rispetto delle norme contrattuali, non possono far dipendere o sospendere le attività di propria spettanza in attesa delle risposte della SISAC che non può sostituirsi alle stesse nella gestione.”*

Ciò rammentato, esaminata la documentazione trasmessa, l'ACN vigente e la più recente normativa inerente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica (D.M.i.u.r. 21 gennaio 2019, n. 50, che ha istituito tra le altre la scuola di specializzazione in Neuropsicologia), si evidenzia che:

- L'ACN non ha omissso tra le specializzazioni la Neuropsicologia, che risulta infatti presente e abilitante per la graduatoria di Psicologo;
- L'art. 5 del D.M.i.u.r. 21 gennaio 2019, n. 50 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 84 del 9.04.2019) espressamente prevede quanto segue:

“Le specializzazioni di cui all'allegato del presente decreto (tra cui Neuropsicologia), nonché quelle in psichiatria e neuropsichiatria infantile (omissis) ...sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche esplesate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.”

Se ne deduce che non sono titoli abilitanti per l'inserimento nella graduatoria di Psicoterapia tutti i diplomi di specializzazione in Neuropsicologia, ma soltanto quelli che riportano espressamente o siano accompagnati dall'attestazione di *“abilitante all'esercizio della psicoterapia ai sensi dell'art. 5, DMIUR 21 gennaio 2019, n. 50”*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2019

Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica. (Decreto n. 50/2019). (19A02329)

(GU n.84 del 9-4-2019)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», e, in particolare, l'art. 6, comma 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2011, n. 203, recante «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, relativo alla «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, relativo alla «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2006, n. 246, relativo al «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica», come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2010, n. 151;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio

2015, prot. n. 68, recante il «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005;

Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere del Ministero della salute, reso con nota prot. 56905 del 26 novembre 2018, richiesto con nota prot. 10842 del 4 aprile 2018;

Acquisito il parere dell'Ordine degli psicologi, reso con nota prot. 18000168 del 9 aprile 2018, richiesto con nota prot. 10843 del 4 aprile 2018;

Considerata la necessita' di procedere ad una riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica di area psicologica presso le scuole di specializzazione universitarie, in analogia alla durata minima prevista per i corsi erogati dagli istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato.

2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica in conformita' alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Le scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono a dipartimenti, o a strutture di raccordo, di ambito psicologico. L'accesso e' consentito ai laureati della classe LM-51 - Laurea magistrale in psicologia, ai laureati della classe 58/S - Laurea specialistica in psicologia) e ai laureati in Psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato, lo specialista in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in quattro anni di corso.

2. Per ciascuna tipologia di scuola, in coerenza con l'ordinamento di cui al presente decreto, l'organismo accademico responsabile del corso specifichera' il profilo professionale dello specialista, le sue competenze in psicoterapia e precisera' gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze ed abilita' professionali.

3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente.

4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da attivita' formative indispensabili per conseguire il titolo. Le attivita' sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di conoscenze e competenze professionali identificate da settori scientifico disciplinari. Le strutture responsabili della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della singola scuola.

5. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti:

- a) attivita' di base a cui sono assegnati fino a 15 CFU;
- b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU;
- c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 15 CFU;
- d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati

fino a 15 CFU;

e) altre attivita' a cui sono assegnati fino a 5 CFU.

6. Alle attivita' professionalizzanti e' assegnato almeno il 70% dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo pari a 168 CFU.

7. Le attivita' caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente comma 5 sono articolate in almeno:

a) un ambito denominato tronco comune, identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni della classe, a cui sono dedicati 30 CFU;

b) un ambito denominato delle discipline specifiche della tipologia, identificato da uno o piu' settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, a cui sono assegnati almeno 160 CFU.

8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono almeno i tre ambiti specificati nell'ordinamento di cui in allegato, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

9. Le attivita' finalizzate alla prova finale identificano i CFU specificatamente destinati alla preparazione della tesi di diploma di specializzazione.

10. Le altre attivita' comprendono CFU utili al perfezionamento di abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.

11. Complessivamente le attivita' formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacita' professionali mediante attivita' pratiche e di tirocinio comprendono almeno i tre quinti dell'intero corso. Almeno 60 CFU sono dedicati alla formazione che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi da parte di qualificati psicoterapeuti.

12. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole determinano la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%.

Art. 3

1. Condizione indispensabile per l'attivazione della scuola e' che essa possa avvalersi di un collegio dei docenti proporzionato al numero di specializzandi iscrivibili. I docenti appartenenti a tale

collegio devono possedere una comprovata capacita' di ricerca; l'attivita' didattica svolta nella scuola costituisce adempimento dei loro doveri didattici e rientra nel loro complessivo impegno orario. La scuola deve inoltre disporre di strutture didattiche e operative adeguate alla formazione professionale degli specializzandi e proporzionate al loro numero.

2. La definizione di requisiti di idoneita' e di accreditamento del collegio docente e delle strutture formative e' rinviata ad un successivo decreto.

3. La verifica della qualita' dell'apprendimento degli specializzandi e' affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale, basata sulla discussione della tesi di specializzazione, integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti. Per la verifica della formazione specialistica erogata ci si puo' avvalere anche di progress test sulle competenze acquisite dagli specializzandi. Inoltre agli specializzandi potranno essere somministrati questionari di opinione sulle modalita' di formazione specialistica, sui servizi offerti e sulle strutture disponibili.

Art. 4

1. Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le universita', sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella Banca dati dell'offerta formativa.

2. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi gia' iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di Ateneo, garantendo la possibilita' di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l'ultimo anno di corso. Sara' cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.

3. Le universita' rilasceranno il diploma di specializzazione avendo cura di menzionare l'ordinamento seguito dagli specializzandi.

Art. 5

Le specializzazioni di cui all'allegato del presente decreto, nonche' quelle in psichiatria e neuropsichiatria infantile, di cui all'allegato del sopra citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attivita' professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 2006, così come modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, recante il «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica».

Roma, 21 gennaio 2019

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 309

Allegato

Scuole di specializzazione di Area psicologica

I profili di apprendimento delle scuole di specializzazione di Area psicologica sono i seguenti:

1. Lo specialista in Psicologia clinica opera prevalentemente nell'ambito dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai contesti ospedalieri e ai servizi territoriali. In linea con gli standard europei, lo specialista deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disturbi psicologici e/o psicosomatici, con particolare riferimento ai disturbi mentali anche in associazione con disturbi di personalita' o con malattie somatiche, in diverse fasce d'eta' e rispetto a modalita' d'intervento diversificate (individuale, di coppia, familiare, sistemico, di gruppo). Inoltre, lo specialista in Psicologia clinica deve disporre di conoscenze e competenze atte a programmare, coordinare e svolgere attivita' di identificazione, valutazione, diagnosi e trattamento dei disturbi suddetti.

A tal fine lo specialista in Psicologia clinica deve acquisire:

conoscenza, su base scientifica, delle misure e strumenti valutativi e psicodiagnostici multimodali (colloqui, interviste, questionari, misure osservative, test cognitivi e comportamentali, rilevazioni psicofisiologiche e strumentali) dotati di adeguato potere discriminante, affidabilita' e validita', in modo da sviluppare capacita' di scelta e di integrazione degli stessi;

conoscenze in ambito epidemiologico, metodologico, statistico, psicometrico ed informatico, anche al fine di sviluppare competenze gestionali per la progettazione di interventi in area sanitaria;

un'adeguata propensione al lavoro multidisciplinare in equipe in contesti ospedalieri e sanitari e la conseguente acquisizione di conoscenze in ambito psichiatrico, neurologico, internistico, ma anche legislativo e di organizzazione aziendale (con particolare riferimento alle strutture ospedaliere e sanitarie);

conoscenze, teoriche e pratiche, dei possibili modelli (psicodinamico, cognitivo-comportamentale, sistemico, dialettico-comportamentale, ecc.) e modalita' di trattamento psicologico, in modo da attuare la scelta e messa in atto degli interventi psicologici, psicoterapeutici, abilitativi e riabilitativi piu' adeguati a ogni situazione sulla base di un iter formativo individuale e di una consapevolezza delle specificita' e

dell'efficacia di essi. Quest'ultimo aspetto implica una conoscenza approfondita, aggiornata e consapevole della letteratura scientifica, così come la capacità di valutazione adeguata dell'efficacia degli interventi messi in atto.

2. Lo specialista in Neuropsicologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dei disordini cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, età adulta ed anziana), con particolare riguardo alla diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla abilitazione e riabilitazione neuropsicologica, cognitiva e comportamentale, al monitoraggio dell'evoluzione temporale di tali deficit, e ad aspetti subspecialistici interdisciplinari quali la psicologia forense. In particolare, deve disporre di conoscenze ed esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti attività: identificare i deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali determinati da lesioni o disfunzioni cerebrali (deficit del linguaggio, afasia e disordini della lettura e della scrittura; deficit della percezione visiva e spaziale, agnosia e negligenza spaziale unilaterale; deficit della memoria, amnesia; deficit dell'attenzione e della programmazione e realizzazione del comportamento motorio e dell'azione complessa; deficit della consapevolezza, delle funzioni esecutive, della regolazione delle emozioni e del comportamento; deficit della cognizione sociale), valutare i predetti deficit utilizzando i metodi qualitativi e quantitativi propri della neuropsicologia; analizzare risultati quantitativi degli accertamenti mediante tecniche statistiche descrittive ed inferenziali anche utilizzando le tecnologie informatiche; organizzare i programmi di riabilitazione e abilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali e gli interventi atti a favorire il compenso funzionale, mediante l'utilizzazione delle abilità residue; promuovere, realizzare e valutare gli interventi neuropsicologici, psicoterapeutici e di comunità atti a favorire il recupero del benessere psico-fisico e psico-sociale; dimostrare di aver acquisito competenze e metodo per il lavoro transdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sul paziente e orientato alla soluzione dei problemi e all'inserimento o re-inserimento familiare e socio-lavorativo dei

soggetti affetti da disturbi neuropsicologici al fine di favorirne la partecipazione attiva e l'autonomia funzionale.

3. Lo specialista in Psicologia del ciclo di vita opera prevalentemente in contesti educativi e sanitari rivolti all'individuo in sviluppo. Deve aver maturato la conoscenza delle basi neurofisiologiche e neurobiologiche dell'individuo nei diversi periodi evolutivi; della psicologia clinica e della psicopatologia dello sviluppo; della psicologia dello sviluppo e dell'educazione; degli interventi specificamente progettati in prospettiva evolutiva e/o educativa, con particolare riferimento a quelli certificati dalle evidenze. Deve disporre di conoscenze e di esperienze che dimostrino di saper a) identificare i fattori di protezione e di rischio presenti nell'individuo e nel suo contesto di sviluppo, nonché il livello di resilienza in rapporto a fattori di vulnerabilità individuale (genetica, ambientale e sociale) nei diversi ambienti e nelle diverse fasi della vita; b) rilevare il livello di disfunzionalità del singolo in contesti specifici che incidono sull'andamento delle traiettorie evolutive (ad esempio, la coppia genitoriale, la coppia sentimentale, i rapporti che l'individuo instaura con il contesto in cui vive, i contesti educativi, i gruppi sociali); c) valutare le variabili sopraelencate avvalendosi di un approccio multimetodo (ad esempio: colloquio, osservazione, self-report); d) leggere i dati ottenuti dalle rilevazioni effettuate in base a parametri nomotetici e idiografici; e) pianificare, realizzare e valutare l'efficacia di interventi di screening, di prevenzione (primaria e secondaria), di sostegno e psicoterapeutici specifici per le diverse fasi dello sviluppo; f) privilegiare, dove possibile, interventi che rispondano a criteri di efficacia (evidence based interventions); g) pianificare, gestire e organizzare servizi socio-sanitari e socio-educativi rivolti alla famiglia e/o all'individuo in sviluppo. Deve, inoltre, aver acquisito conoscenze relative alle dimensioni teoriche e concettuali della psicologia, con particolare riferimento alla psicologia dello sviluppo e dell'educazione, alla psicologia dinamica, agli aspetti della metodologia della ricerca clinica applicata agli interventi in prospettiva evolutiva.

4. Lo Specialista in Psicologia della salute deve avere maturato

conoscenze teoriche, scientifiche e professionali in una prospettiva che ne ricopra i diversi aspetti psicologici, biologici e sociali, per interventi in contesti sociali, istituzionali, di comunità, a livello individuale, familiare, di gruppo. In particolare, deve disporre di competenze e di esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti attività: identificare e valutare, mediante test psicometrici, interviste, questionari e colloqui, i fattori psicologici, comportamentali e sociali di rischio e di protezione per la salute bio-psico-sociale, e i quadri patologici pertinenti nei diversi contesti di riferimento; analizzare i risultati delle valutazioni anche attraverso tecnologie informatiche, pianificare, realizzare e valutare i risultati di interventi psicologici di promozione di comportamenti e stili di vita salutari, oltre che di psicoterapia - psicopromozione, volti a promuovere, tutelare e ripristinare il benessere bio-psico-sociale dell'individuo, della famiglia e dei gruppi, con particolare riferimento alle dimensioni collettive e alle strutture e istituzioni sanitarie, lavorative e scolastiche.

5. Lo specialista in Valutazione psicologica e consulenza (counselling) deve aver maturato conoscenze teoriche e competenze professionali che gli permettano di:

svolgere attività di valutazione, nelle sue varie accezioni di: 1) valutazioni di screening, finalizzate ad accertare la presenza di indicatori di rischio psicopatologico; 2) valutazioni orientate o in profondità, finalizzate ad esplorare analiticamente specifiche aree di funzionamento (p.e. ai fini della presa di decisione in ambito forense come l'affidamento di un minore, l'adozione, l'orientamento, ecc); 3) valutazioni diagnostiche, finalizzate a fornire un quadro chiaro di sintomi, personalità, deficit e risorse prima della pianificazione dell'intervento o su invio di altre figure professionali; 4) valutazione di esito, finalizzata ad evidenziare il raggiungimento di obiettivi specifici; 5) valutazione in itinere, finalizzata ad evidenziare progressi durante l'intervento;

progettare e realizzare azioni di counselling differenziate in funzione: 1) del contesto in cui l'azione viene richiesta (p.e. ospedali, servizi sanitari, forze armate, centri di accoglienza, servizi sociali, tribunale, organizzazioni produttive, ecc.); 2) dei

tipi di clienti/utenti (con bisogni differenziati sia per richiesta che per risorse, p.e. persone che ricevono una diagnosi infausta oppure personale deputato a darla, reduci che rientrano dopo aver partecipato ad attivita' in paesi in guerra, vittime di violenza o di incidenti stradali, persone in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione, ecc); 3) delle differenti tecniche e metodi su cui l'intervento si basa, scelti entro un repertorio di pratiche empiricamente fondate e mirate al sostegno emotivo, al remedial, allo sviluppo di risorse, all'orientamento, alla ridefinizione degli scopi di vita, ecc.

progettare e realizzare interventi di psicoterapia empiricamente fondati, in grado di produrre significative riduzioni di esiti negativi; verificare l'efficacia degli interventi considerando i seguenti indicatori: (1) rilevanza del programma; (2) evidenza di effetti significativi di prevenzione o deterrenti rispetto ad altre condizioni cliniche presenti in comorbilita' o potenziali; (3) replicabilita'; (4) probabilita' che i benefici del programma siano sostenibili nel tempo; (5) efficienza (rapporto costi-benefici del programma).

Le competenze acquisite rendono lo specialista della valutazione e del counselling in grado di operare elettivamente nell'ambito dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai contesti ospedalieri e ai servizi territoriali, nonche' nelle organizzazioni e istituzioni, come la protezione civile, le forze dell'ordine, le forze armate, e in tutti i contesti ove sono richieste valutazioni e interventi brevi di valorizzazione delle risorse, di orientamento, di sostegno e di aiuto per il superamento di eventi critici di varia entita' e natura.

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune):

lo Specialista deve aver acquisito soddisfacenti conoscenze teoriche e competenze professionali nella valutazione e nell'intervento psicologico di consulenza, abilitazione, riabilitazione e psicoterapia relativamente alle piu' diffuse problematiche comuni alle cinque scuole.

Per tutte le tipologie di scuole dell'area psicologica, data la stretta interconnessione culturale esistente tra di esse, i CFU del tronco comune destinati ad esperienze professionalizzanti dovranno comprendere:

conoscenze teoriche generali ed esperienze di base delle principali tecniche di valutazione e consulenza e per la prevenzione, la riabilitazione e abilitazione e il trattamento delle problematiche psicologiche e comportamentali nell'intero ciclo di vita;

conoscenze teoriche generali ed esperienze cliniche nelle metodiche psicometriche e osservazionali di valutazione delle problematiche e di diagnosi delle patologie neuropsicologiche, psicologiche e comportamentali dell'intero ciclo di vita;

conoscenze teoriche generali dei fondamentali meccanismi eziopatogenetici delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e vegetativo, dei disturbi di personalita' e delle forme di disagio psichico specifiche delle diverse fasi del ciclo di vita;

conoscenze teoriche generali ed esperienze di base relative a malattie di interesse neurologico, psichiatrico, neuro e psicomotorio, anche con riferimento alle complicita' comportamentali e psicologiche di malattie internistiche e metaboliche e delle patologie d'organo nell'intero ciclo di vita, con particolare riferimento al loro impatto psicologico sulla famiglia e sui contesti sociali;

conoscenze teoriche generali ed esperienze di base relative ai fattori culturali, sociali e ai contesti normativi e organizzativi rilevanti per l'agire professionalmente sulle problematiche pertinenti alla specifica specializzazione in ambiti sociali e sanitari.

Per la tipologia Psicologia clinica (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei fondamenti biologici (incluse le basi genetiche) dei processi cognitivi, emotivi, motivazionali, e della personalita'; conoscenza delle caratteristiche costitutive della personalita' e del loro sviluppo secondo differenti teorie e modelli; conoscenza dei fattori psicobiologici e psicosociali rilevanti per l'incidenza e patogenesi dei disturbi mentali e psicosomatici e dei relativi fattori di

rischio individuali e psicosociali; conoscenze di base di psicofarmacologia, psicoendocrinologia e psicoimmunologia; conoscenza dei diversificati metodi e strumenti d'indagine rilevanti per le scienze psicologiche cliniche (includere le relative applicazioni statistiche e informatiche); conoscenza della normativa e dell'organizzazione dei contesti sanitari e delle connotazioni etiche e deontologiche dell'attività professionale in materia di valutazione e di psicoterapia;

obiettivi della formazione generale: conoscenza della nosografia e dei principali modelli diagnostici in psicopatologia; conoscenza della storia della psicologia clinica e dei diversi modelli teorici ed empirici della psicopatologia, della valutazione psicologica e psicodiagnostica e delle psicoterapie (individuali, di coppia, familiari, sistemiche, di gruppo);

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: competenze cliniche e psicometriche nell'ambito della valutazione psicologica e della psicodiagnostica, da realizzare con una varietà di strumenti (colloquio, interviste, strumenti anamnestici di raccordo per variabili bio-mediche, strumenti osservativi, test, rating-scales ed altre tecniche di indagine, incluse quelle psicofisiologiche e strumentali) in un'ottica di valutazione multimodale integrata; competenze nell'ambito della scelta degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi più idonei alle caratteristiche bio-psico-sociali dei soggetti anche rispetto ai diversi contesti ospedalieri e sanitari; competenze riguardanti gli aspetti procedurali di ciascuno degli interventi suddetti a partire dalla prima consultazione, alla presa in carico, allo svolgimento dello stesso, fino alla refertazione; competenze nella valutazione dell'efficacia degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi e nella ricerca sulla validità degli interventi (validazione empirica o evidence-based); competenze organizzative e gestionali nei Servizi e organizzazioni sanitarie, relativamente alla progettazione di protocolli di intervento interdisciplinari; competenze nella valutazione e gestione delle problematiche a livello delle istituzioni e di comunità, che contribuiscono significativamente a generare sofferenza o patologia psichica.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie (CFU=168) per il

raggiungimento delle finalita' didattiche della tipologia di Scuola:

aver partecipato alla discussione individuale e/o di equipe di almeno 80 casi clinici (almeno 250 ore), e aver partecipato alla discussione individuale e/o di equipe del percorso diagnostico-terapeutico di almeno 40 casi clinici (almeno 200 ore), con progressiva assunzione di competenze e di autonomia decisionale;

aver praticato, sotto supervisione, la valutazione psicologico-clinica, la valutazione psicodiagnostica standardizzata e la formulazione di un piano di trattamento di almeno 80 casi (almeno 400 ore);

aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento strutturato breve di psicologia clinica in almeno 7 casi (almeno 200 ore);

aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento esteso di psicoterapia in almeno 5 casi (almeno 450 ore);

aver impostato e realizzato, sotto supervisione, un protocollo di valutazione di efficacia dell'intervento, con l'acquisizione di competenze nell'impiego di strumenti specifici per la valutazione degli esiti;

aver prodotto, sotto supervisione, un protocollo clinico-psicologico applicabile in piani di programmazione sanitaria.

Lo specializzando potra' accedere al diploma dopo aver completato le attivita' professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovra' apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturita' e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacita' di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento. In questo ambito saranno previsti: partecipazione a meeting e congressi, produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere.

Per la tipologia Neuropsicologia (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei fondamenti della neuroanatomia e neurofisiologia, con particolare riferimento alla base neurale dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali e al loro sviluppo; conoscenza delle basi genetiche e

neurofisiopatologiche dei deficit neuropsicologici cognitivi ed emotivo-motivazionali; conoscenza di elementi di neuropsicofarmacologia; conoscenza delle tecniche di elettrofisiologia e di bioimmagine nelle loro applicazioni in neuropsicologia; conoscenza dei metodi psicometrici e dell'utilizzo dei sistemi computerizzati nella diagnosi e riabilitazione neuropsicologica; dell'epidemiologia dei disturbi neuropsicologici; conoscenza dell'organizzazione e della legislazione dei servizi socio-sanitari;

obiettivi della formazione generale: conoscenza della storia della neuropsicologia, nei suoi aspetti psicologici, neurologici e neurofisiologici;

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: conoscenza dei meccanismi patologici cognitivi ed emotivo-motivazionali e delle loro basi neurofisiopatologiche che determinano, nelle diverse epoche della vita, disordini del linguaggio, delle abilità visuo-spaziali, dell'attenzione, della programmazione del movimento, della memoria, della pianificazione del comportamento nei suoi aspetti cognitivi ed emotivo-motivazionali; conoscenza degli aspetti neuropsicologici delle sindromi psichiatriche e delle patologie non primariamente neurologiche; conoscenza dei fenomeni di neuroplasticità in relazione al recupero funzionale dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali; acquisizione di competenze e metodo di lavoro transdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sul paziente e orientato alla soluzione delle problematiche neuropsicologiche ed al recupero funzionale, tramite ripristino, compenso o sviluppo delle competenze cognitive, comportamentali ed affettivo-emozionali deficitarie, al fine di favorire il reinserimento della persona con disabilità nel suo ambiente e promuoverne l'autonomia funzionale e la capacità partecipativa.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie (CFU=168) per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia di Scuola aver eseguito di persona:

almeno 100 valutazioni diagnostiche neuropsicologiche (equivalenti ad almeno 500 ore), di cui: 15 in individui affetti da disordini del linguaggio e della programmazione del movimento; 15 in individui affetti da disordini visuo-spaziali; 15 in individui

affetti da disordini della memoria e della programmazione del comportamento; 15 in pazienti affetti da GCA; circa 15 in pazienti affetti da disordini neurodegenerativi; 25 in individui affetti da disordini cognitivi ed emotivo-comportamentali in eta' di sviluppo;

valutazioni psicodiagnostiche pianificazione terapeutica in almeno 20 pazienti (equivalenti ad almeno 120 ore);

presa in carico per la riabilitazione neuropsicologica di almeno 30 soggetti (equivalenti ad almeno 500 ore) con disordini neuropsicologici acquisiti o dello sviluppo, discutendo il percorso diagnostico-terapeutico con il personale della struttura clinica, con progressiva assunzione di autonomia decisionale; aver effettuato personalmente diagnosi funzionale, trattamento riabilitativo e valutazione dell'efficacia del trattamento di almeno 15 pazienti affetti da disordini neuropsicologici acquisiti o dello sviluppo, di cui almeno 3 con disturbi del linguaggio e della programmazione del movimento, 3 con disturbi di elaborazione visuo-spaziale, 3 con deficit della memoria, dell'attenzione e delle funzioni esecutive, o con deficit della cognizione sociale, e/o emotivo-comportamentali;

presa in carico di almeno 3 soggetti in psicoterapia con supervisione (equivalenti ad almeno 300 ore);

discussione con personale esperto degli esami di almeno 30 casi con i principali disordini neuropsicologici (equivalenti ad almeno 80 ore).

Lo specializzando potra' concorrere al diploma dopo aver completato le attivita' professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovra' apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturita' e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacita' di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonche' periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Per la tipologia Psicologia del ciclo di vita (articolata in 4

anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei principi base nonché delle indicazioni dei diversi format (individuale, di gruppo, familiare e di coppia) dei modelli di intervento e psicoterapeutici che rispondano ai requisiti dell'evidence based nelle varie fasi dello sviluppo. Nello specifico si individuano alcuni ambiti in cui è più frequentemente richiesto l'intervento: scuola e contesti educativi, famiglia e genitorialità, coppia, casi di maltrattamento/trascuratezza o abuso e inclusione psicosociale e multiculturalità;

obiettivi della formazione generale: conoscenze teoriche generali ed esperienze di base delle principali tecniche di valutazione e consulenza e per la prevenzione, riabilitazione, abilitazione e il trattamento delle problematiche psicologiche e comportamentali nell'intero ciclo di vita;

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: conoscenza dei meccanismi psicopatologici cognitivi e socio-emotivi alla base, nei diversi periodi dello sviluppo, di disfunzionalità e quadri diagnostici tipici dei disturbi dell'età evolutiva. Competenze per la valutazione, programmazione, attuazione e verifica di interventi formativi e di sostegno volti ad operatori sanitari e socio-assistenziali che vengono in contatto con l'individuo, la scuola e la famiglia nelle diverse fasi dello sviluppo (insegnanti, educatori, ostetriche, pediatri, ginecologi, andrologi, geriatri, personale infermieristico, etc.). Competenze per la programmazione e la realizzazione di programmi di ricerca volti alle rilevazioni dei bisogni, dei fattori di vulnerabilità evolutivi, per la messa in atto di nuovi servizi da parte degli enti responsabili. Acquisizione di competenze e metodo di lavoro interdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sull'utente/paziente e orientato alla soluzione delle problematiche socio-sanitarie, educative ed evolutive e al recupero funzionale delle competenze cognitive, comportamentali e socio-emotive deficitarie, al fine di favorire e sostenere il soggetto in età evolutiva nel suo ambiente e promuoverne l'autonomia funzionale e la capacità partecipativa.

Sono attività professionalizzanti obbligatorie (CFU=168) per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia di Scuola:

aver partecipato alla valutazione di almeno 40 casi di soggetti in eta' evolutiva, con relativa valutazione del contesto di crescita o del contesto di pertinenza della valutazione (educativo, familiare etc.) per almeno 300 ore;

aver effettuato la supervisione su almeno 80 casi co-gestiti con altri curanti e discussi in equipe per almeno 300 ore;

aver effettuato una pratica clinica supervisionata (ciascuno da uno stesso e specifico supervisore) su almeno 5 casi interamente seguiti in prima persona per almeno 350 ore;

aver impostato e realizzato, sotto supervisione, la formulazione del piano di intervento, del piano di applicazione di specifici protocolli, la discussione dell'organizzazione delle diverse funzioni del servizio, e del management dei servizi socio-sanitari e/o educativi frequentati durante il corso di studi specialistico per almeno 450 ore;

aver partecipato attivamente alla discussione di almeno 5 interventi tramite valutazione degli esiti e/o dei processi terapeutici per almeno 100 ore.

Lo specializzando potra' concorrere al diploma dopo aver completato le attivita' professionalizzanti.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovra' apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturita' e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacita' di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere.

Per la tipologia Psicologia della salute (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenze di psicobiologia (basi neurofisiologiche, genetiche ed endocrinologiche dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali), di sociologia e antropologia, di psicologia generale, dello sviluppo, sociale e delle organizzazioni, di psicologia dinamica e clinica, rilevanti per la comprensione e

l'intervento sulle dimensioni bio-psico-sociali della salute e della malattia; conoscenze dei modelli teorici e delle metodologie di ricerca e intervento in psicologia clinica e sociale; conoscenza dei metodi e delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati comportamentali; conoscenze sull'organizzazione, la gestione e la legislazione dei servizi sociosanitari. Conoscenza di elementi di epidemiologia e statistica sanitaria; di psicoimmunologia; di psicofarmacologia; conoscenze di neuropsicologia;

obiettivi formativi della formazione generale: conoscenze relative alle dimensioni storiche e concettuali della psicologia della salute;

obiettivi formativi della tipologia della Scuola: competenze per la valutazione e la diagnostica delle risorse personali, delle caratteristiche di personalita', di relazione con gli altri, di consapevolezza ed espressione e comunicazione degli affetti; competenze per la valutazione e la diagnostica delle problematiche individuali, di coppia, familiari, di gruppo e comunita'. Competenze in diverse metodologie di psicoterapia - psicopromozione individuale e di gruppo; competenze per interventi integrati e multidisciplinari nell'ambito del lavoro stress-correlato e del supporto della qualita' di vita al lavoro; competenze relative alle problematiche psicologiche migratorie e transculturali; competenze per la programmazione, attuazione e verifica di interventi formativi in materia di psicologia della salute rivolti a operatori sanitari, socio-assistenziali e scolastici; competenze per la progettazione, realizzazione e verifica di ricerche-intervento, nonche' di interventi di rete attinenti alla promozione del benessere psicosociale e alla prevenzione di malattie e disagio; padronanza di tecniche psicometriche, neuropsicologiche e psicofisiologiche, nonche' epidemiologiche e statistiche.

Sono attivita' professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalita' didattiche della Scuola (CFU=168):

la supervisione, la discussione di casi individuali e/o di gruppo e/o di comunita', con personale e/o con l'equipe di riferimento relativamente alla valutazione e all'intervento, con progressiva assunzione di autonomia decisionale e competenze nella consultazione e nel trattamento;

la valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento di casi individuali e/o di gruppo e/o di comunita';

il monitoraggio di casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di esperti.

Tali attivita' professionalizzanti, sviluppate all'interno di un adeguato numero di ore di supervisione, pratica clinica supervisionata e teoria, tecnica e metodologia del lavoro clinico, con specifico riferimento alla formulazione del piano di intervento, del piano di applicazione di specifici protocolli, alla discussione dell'organizzazione delle diverse funzioni del servizio, e del management dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi frequentati durante il corso di studi specialistico, hanno la finalita' di monitorare e assicurare che lo specializzando porti avanti la sua pratica professionale con competenza, aderenza ai modelli di riferimento e integrita' etico/professionale.

Esse saranno svolte dagli specializzandi/e, in analogia ai parametri degli standard qualitativi EuroPsy secondo il seguente schema:

discussione individuale con personale e/o con l'equipe di riferimento di almeno 80 casi individuali e/o di gruppo e/o di comunita'; (almeno 500 ore);

valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento per almeno 40 casi, individuali e/o di gruppo e/o di comunita'; (almeno 350 ore);

almeno 4 casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di esperti; (almeno 350 ore);

progettazione, realizzazione e verifica di almeno 2 interventi di comunita' attinenti alla prevenzione e alla promozione di comportamenti e stili di vita salutari. (almeno 300 ore).

Lo specializzando potra' concorrere al diploma dopo aver completato le attivita' professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovra' apprendere le basi scientifiche proprie della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturita' e competenza professionale che ricomprenda un'adeguata capacita' di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo

ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonché periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Per la tipologia Valutazione psicologica e consulenza (counselling) (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:

obiettivi formativi generali: conoscenza dei fondamenti neurobiologici dei processi cognitivi, emotivi e motivazionali, dei tratti e dei disturbi di personalità; conoscenza di elementi di psichiatria e psicofarmacologia; conoscenza dei metodi di ricerca nelle scienze psicologiche e in psicomètria e delle applicazioni informatiche alla valutazione psicologica e psicopatologica;

obiettivi della formazione generale: conoscenza dei fondamenti di teoria della comunicazione e della decisione su cui si fonda il counselling; conoscenza della normativa, dell'organizzazione e delle problematiche etiche e deontologiche dell'attività professionale in materia di valutazione e di counselling; conoscenza della storia della nosografia e delle diverse teorie del counselling e della psicoterapia;

obiettivi formativi della tipologia di Scuola: competenze nell'ambito della valutazione e della psicodiagnosi, da realizzare con una varietà di strumenti (test, colloquio, osservazione di singoli e di gruppi); in particolare, verranno acquisite le competenze psicomètriche, clinimètriche e cliniche necessarie per la corretta somministrazione, quantificazione, elaborazione, interpretazione e applicazione all'intervento di counselling e psicoterapeutico di test fenomenologici, fattoriali, oggettivi e proiettivi; competenze nell'ambito della consulenza alla persona e delle relazioni di aiuto pianificate e condotte in relazione a modelli teorici di counselling riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale; competenza nella valutazione di servizi e organizzazioni, nella costruzione di strumenti per valutarli, e nella ricerca sulla validità degli interventi; competenza nel pianificare e nel condurre interventi di valutazione per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria in istituzioni e comunità di diversa natura

(scuole, ospedali, cliniche, centri per lungodegenti, ecc.), inclusi interventi di formazione e di formazione-lavoro; competenze per la consulenza vocazionale e nella pianificazione della carriera di persone con disabilità'.

Sono attività' professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità' didattiche della tipologia di Scuola (CFU=168) l'esecuzione, condotta di persona con la supervisione di esperti, di:

valutazione di almeno 24 casi, di varia età' e natura (di cui almeno 8 nell'ambito dei disturbi di personalità'), ciascuno esaminato con una pluralità' di strumenti psicometrici, osservazione e colloquio (equivalenti ad almeno 120 ore);

valutazione di almeno 100 soggetti di varia età', esaminati nell'ambito di progetti di prevenzione (inclusi interventi di orientamento), con una pluralità' di strumenti psicometrici «collettivi» (cognitivi, di personalità', motivazionali, di interessi e di interazioni personali) e di almeno 40 soggetti successivamente sottoposti a intervento di counselling di vario tipo e durata (equivalenti ad almeno 600 ore);

partecipazione attiva alla discussione di almeno 40 protocolli clinici (equivalenti ad almeno 80 ore);

partecipazione attiva alla discussione di almeno 4 interventi di valutazione, prevenzione o orientamento in servizi, comunità' o istituzioni con partecipazione attiva ad almeno una ricerca per la verifica degli esiti dell'intervento (almeno 250 ore);

presa in carico di almeno 5 soggetti in psicoterapia, con supervisione (equivalenti ad almeno 450 ore).

Lo specializzando potrà' concorrere al diploma dopo aver completato le attività' professionalizzanti. Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà' apprendere le basi scientifiche proprie della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità' e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità' di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica conformi agli standard

internazionali delle pubblicazioni scientifiche, nonché periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

ATTIVITA' FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA PSICOLOGIA CLINICA

Parte di provvedimento in formato grafico

ATTIVITA' FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA NEUROPSICOLOGIA

Parte di provvedimento in formato grafico

ATTIVITA' FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA CICLO DI VITA

Parte di provvedimento in formato grafico

ATTIVITA' FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA PSICOLOGIA DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

ATTIVITA' FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA VALUTAZIONE PSICOLOGICA E
CONSULENZA (COUNSELLING)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

4. Art. 20, comma 6 AIR: frequenza riunioni del Comitato Regionale SAI.

Si rileva che, a fronte di una Regolamentazione del Comitato Regionale che ha individuato una frequenza trimestrale delle riunioni ordinarie, con relativo calendario fissato ad inizio anno, nell'AIR è stata indicata una frequenza minima bimestrale.

Sussisterebbe dunque una apparente contraddittorietà tra le due norme, che va analizzata e risolta verificando le fonti e le materie normate dall'ACN e le materie di competenza dell'AIR.

L'art. 3 ACN, nel definire le materie demandate alla contrattazione regionale individua , TRA LE ALTRE, le seguenti:

c. 4 - Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall'articolo 41.

Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali, in attuazione degli atti di programmazione regionale.

L'art. 17 ACN (Comitato Regionale), precisa al comma 3 quanto segue:

3. La composizione, l'attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali.

Trattandosi di un organismo di supporto tecnico qualificato dell'Assessorato, il Comitato Regionale SAI è stato istituito con provvedimento regionale ossia con la DGR n. 22-4918 del 22.04.2022, parzialmente modificata con la DGR n. 15-5326 dell'8.07.2022.

Nella seduta di insediamento, precedente l'AIR vigente, Il Comitato ha convenuto il testo del Regolamento di funzionamento, che è stato approvato con provvedimento regionale - D.D. 1781/A1406B/2022 del 3.10.2022 ; l'art. 2 prevede che "Il Comitato si riunisce ordinariamente in seduta plenaria con **cadenza trimestrale** e in sedute straordinarie ogni qualvolta le parti ne ravvisino la necessità."

Dall'esame della normativa fin qui condotto il Comitato concorda di calendarizzare le sedute con cadenza trimestrale, salvo diversa necessità'. Si ricorda infine che l'art. 20 comma 6 del vigente AIR Si ricorda infine che l'art. 20 comma 6 del vigente AIR recita "su specifica e formale richiesta di una delle parti potranno essere convocate riunioni aggiuntive....."